COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (462) 5

PRESIDENTE 5, 6
CACCURI, *Relatore* 6
MURGIA 6
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 6
CAPALOZZA 6
MUSOTTO 6
BUCCIARELLI DUCCI 6

Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di Tribunale promossi alla Corte di appello. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (461) 7

PRESIDENTE 7, 8
AMATUCCI, *Relatore* 7
CAPALOZZA 7
BREGANZE 7
FACCHIN 7, 8
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 8
LUCIFERO 8

PAG.

Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto nell'articolo 1784, comma primo, del Codice civile. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (464) 9

PRESIDENTE 9
AMATUCCI, *Relatore* 9
ENDRICH 9
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 9
CAPALOZZA 9

Votazione segreta:

PRESIDENTE 9

La seduta comincia alle 9,30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti

di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Caccuri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CACCURI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione, già approvato nella passata legislatura dalla nostra Commissione, per l'anticipato scioglimento del Parlamento, non poté avere l'approvazione del Senato. Esso torna oggi al nostro esame, con il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Il provvedimento va indubbiamente approvato: ciò per ragioni di giustizia, e anche di coerenza legislativa, in quanto il diritto degli agenti di custodia agli arretrati della razione viveri è stato già legislativamente riconosciuto. Difatti, con il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, il Corpo degli agenti di custodia venne chiamato a far parte delle Forze armate dello Stato e gli agenti di custodia, in virtù dell'articolo 15 dello stesso provvedimento, acquisirono il diritto alla razione viveri, in natura o in contanti, spettante ai pari grado dell'Arma dei carabinieri. Senonché, la legge 9 marzo 1950, n. 105, mentre autorizzava la somministrazione dei viveri agli agenti di custodia, a causa della ristrettezza dei fondi allora disponibili, ne fissava la decorrenza, anziché al 7 settembre 1945 – data della militarizzazione del Corpo – al 1° aprile 1949. Al tempo stesso, però, riconosceva il diritto, ai medesimi agenti, alla razione viveri anche per il periodo dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, stabilendo testualmente, all'articolo 1 della legge: « Con successivo provvedimento legislativo si provvederà alla corresponsione degli arretrati, ai sensi del regio decreto legislativo 3 gennaio 1944, n. 6 ».

Ad attuare tale disposizione mira il presente disegno di legge che autorizza il pagamento di tali arretrati. Ritengo pertanto che la Commissione vorrà senz'altro approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MURGIA. Desidererei sapere se il pagamento degli arretrati avviene in una sola volta e se, in caso contrario, è possibile corrispondere un anticipo agli interessati prima della ricorrenza del Natale; molti di costoro hanno contratto impegni, appunto in vista della riscossione di questi arretrati.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Posso assicurare che il pagamento di questi arretrati avviene in una unica soluzione.

Per quanto riguarda il periodo del pagamento debbo far presente che il bilancio dello Stato ha già la sua nota di variazione al riguardo. Noi ci auguriamo pertanto che il pagamento avvenga entro Natale; se ciò non sarà possibile, la colpa sarà da imputarsi a difficoltà contabili.

CAPALOZZA. In conformità alla posizione assunta nella precedente legislatura in occasione della discussione di questo disegno di legge nonchè delle numerose interrogazioni in proposito rivolte in ogni tempo al Ministro Guardasigilli, noi del gruppo comunista voteremo a favore del provvedimento, il quale non fa che sanzionare un diritto acquisito ed anche giuridicamente sancito dalla legge.

MUSOTTO. Per il gruppo socialista, mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Capalozza.

BUCCIARELLI DUCCI. Sono favorevole, anche a nome del gruppo della democrazia cristiana, al provvedimento in discussione. Ricordo che, nella passata legislatura, ebbi ad interessarmi di questa questione, facendo presente che gli agenti di custodia, essendo stati equiparati agli appartenenti a Corpi armati, dovevano avere il riconoscimento del diritto alla razione viveri a decorrere dalla data in cui ebbero l'equiparazione stessa. Pur salvando il diritto, la mia richiesta non poté essere accolta, a causa delle difficoltà di bilancio; ora si è trovata la fonte di finanziamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la corresponsione agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, salvo il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 dell'importo complessivo di lire 1.067.393.998, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Rilevo che la Commissione è unanime nel chiedere al Ministro che la corresponsione degli arretrati avvenga al più presto possibile,

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Facoltá di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello», approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Amatucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMATUCCI. *Relatore*. Il disegno di legge in esame trova la sua giustificazione nella esigenza di servizio dipendente dall'istituzione del sistema della bilinguità nella provincia di Trento, sistema che venne attuato con decreto legislativo del 22 dicembre 1945, n. 825.

Dovendosi, pertanto, provvedere al funzionamento degli uffici giudiziari nella provincia di Trento, con la legge 12 luglio 1949, n. 452, venne stabilito che il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, poteva, con il loro consenso, trattenere in servizio per 4 anni, dalla data di entrata in vigore della legge, nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti agli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacante, nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati ed in quello dei primi pretori, un corrispondente numero di posti.

Con questa disposizione della legge 12 luglio 1949, n. 452, venivano complessivamente trattenuti in servizio negli uffici giudiziari della provincia di Trento sei magistrati, di cui quattro in Tribunale, uno alla Procura della Repubblica ed uno in Pretura.

Essendo ora scaduto il quadriennio per molti di questi funzionari, i quali, come dice la relazione presentata al Senato, conoscono molto bene la lingua tedesca, si rende necessario stabilire il loro mantenimento in servizio.

Per provvedere a ciò, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro, in data 12 novembre 1953, ebbe a presentare il disegno di legge in esame che ci perviene approvato dal Senato.

Nella mia qualità di Relatore, esprimo parere favorevole al provvedimento e confido che la Commissione vorrà approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. In conformità alla posizione assunta dai nostri colleghi di gruppo al Senato, il gruppo comunista è favorevole al provvedimento.

BREGANZE. Debbo fare due osservazioni. La prima riguarda la limitazione posta dal Senato – che non era contenuta nel testo governativo – relativa agli uffici presso i quali i magistrati di cui è oggetto la legge possono essere trattenuti. Difatti, è detto che questi magistrati possono essere trattenuti « presso uffici giudiziari dello stesso distretto di Tribunale ». Perché non nell'ambito della Corte di appello ?

La seconda osservazione riguarda l'affermazione che bisogna lasciare vacanti i posti di quei magistrati che vengono trattenuti. In questo modo non si occupano due posti con una sola persona ? Chiedo poi quanti sono i magistrati ai quali il disegno di legge si riferisce.

AMATUCCI, *Relatore*. Ho già detto che si tratta complessivamente di sei magistrati, dei quali quattro prestano servizio al Tribunale, uno alla Procura della Repubblica ed uno in Pretura.

La preoccupazione espressa dall'onorevole Breganze non ha motivo, in quanto noi non proroghiamo puramente e semplicemente la legge del 1949, bensì limitiamo la disposizione al semplice mantenimento nelle stesse funzioni e nella stessa sede dei magistrati di appello.

Per quanto riguarda l'altra osservazione, è chiaro che si tratta di distretto di Corte di appello e non di Tribunale, anche perché il Tribunale ha una circoscrizione e non un distretto.

FACCHIN. Secondo me, l'esigenza della conoscenza della lingua tedesca da parte dei

magistrati si deve risolvere con l'immissione nella magistratura di gente che conosca detta lingua.

PRESIDENTE. Anche io ho da rivolgere una domanda. È chiaro che occorre prendere dei provvedimenti atti a sanare completamente la situazione. Quali misure il Ministero si propone di adottare per non continuare in questi provvedimenti eccezionali ?

Poichè nessun altro chiede di parlare. dichiaro chiusa la discussione generale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il provvedimento non ha bisogno di ulteriore illustrazione. Esso trova la sua ragion d'essere nella necessità di mantenere nelle stesse funzioni e nella stessa sede quei giudici promossi consiglieri. Oltre la disarmonia delle funzioni, il provvedimento non offre alcun pericolo, in quanto è di carattere temporaneo.

Meno semplice è la risposta che chiede l'onorevole Presidente. Qui si tratta di stabilire come s'intenda risolvere la questione del bilinguismo. La risposta non è facile, perché il problema va inquadrato in tutto il sistema dell'ordinamento giudiziario. Noi abbiamo dei giudici che conoscono la lingua tedesca, ma non possiamo mandarli obbligatoriamente nelle sedi che ci interessano, se non di prima nomina. La garanzia che assiste il magistrato circa la sua inamovibilità, ci rende difficile successive assegnazioni.

Per risolvere veramente il problema bisognerebbe stabilire la possibilità, in deroga ad altre disposizioni, di nominare giudici che conoscano la lingua tedesca, bandendo concorsi particolari.

La soluzione del problema, quindi, non è facile. Occorre sempre scegliere nell'ambito dei magistrati che conoscono la lingua tedesca e nei limiti delle assegnazioni che sono possibili.

Comunque, il numero dei magistrati cresce, ed anche la loro cultura aumenta; si spera perciò che entro qualche anno si sarà giunti ad una sodisfacente soluzione. Se ciò non dovesse avvenire si studierà come fare. Per ora raccomando l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Quel che io intendo sottolineare è che non si deve continuare con provvedimenti di carattere eccezionale. Il problema non si limita alla situazione in esame, che, con una cultura più vasta dei magistrati, potrà essere risolto. esso riguarda tutto il personale degli uffici giudiziari, e quindi anche i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, ecc., per i quali penso che dovremmo arrivare ad una legislazione particolare, tenendo conto di quei determinati requisiti richiesti. Esprimo il voto che il Ministero cominci ad affrontare lo studio di una soluzione che non sia di ripiego.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Assicuro l'onorevole Presidente che farò porre allo studio la situazione, tenendo conto delle osservazioni che sono emerse durante la odierna discussione.

FACCHIN. Mi permetto di fare ancora un rilievo. Si può bene affrontare il problema mediante una particolare legislazione, ma occorre sempre mantener salvo il principio secondo cui non si può derogare dall'ordinamento giuridico esistente. E cioè che anche i giudici nominati in base a disposizioni particolari debbono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per gli altri giudici, a garanzia di un saggio svolgimento della loro funzione di giustizia.

LUCIFERO. Io voterò contro il disegno di legge, perché non mi hanno convinto le argomentazioni che sono state qui portate. Ho molte amicizie nel campo della magistratura e so che vi sono più magistrati di quanto non si creda i quali conoscono la lingua tedesca.

Per questo motivo e per lo spirito unitario che ha sempre ispirato la politica del gruppo che io rappresento, non posso accettare questo provvedimento, come non posso accettare l'istituzione di una legislazione speciale per determinate zone del nostro territorio nazionale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

I magistrati di appello già trattenuti, nelle funzioni di magistrato di Tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, possono essere ancora trattenuti, con il loro consenso, nelle stesse funzioni, presso uffici giudiziari dello stesso distretto di Tribunale, con effetto dal 4 agosto 1953 e fino al 30 giugno 1955, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

Non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà votata, a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno: « Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile», approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Amatucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMATUCCI, *Relatore*. La disciplina del deposito delle cose in albergo è regolata, come è noto, dagli articoli 1783 e seguenti del Codice civile. La responsabilità dell'albergatore è di due specie: quella relativa alle cose che a lui vengono affidate dal cliente e quella relativa alle cose che il cliente porta con sé. ma non affida all'albergatore.

Nel 1919 venne, per la prima volta in Italia, istituito e sancito il principio della responsabilità dell'albergatore per le cose che il cliente portava con sé senza affidarle all'albergatore medesimo. L'articolo 1784, primo comma, stabilisce che l'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo e a lui non consegnate, fino al limite massimo di lire cinquemila.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che a questa somma di lire cinquemila si giunse maggiorando la somma originaria del 1919, che era di lire mille, appunto a causa della svalutazione monetaria che, dal 1919 al 1942, ebbe a verificarsi. È evidente, quindi, la necessità che la Commissione approvi questo disegno di legge, tenendo presente la ulteriore e grave svalutazione che si è verificata dopo la guerra e che rende necessario un nuovo adeguamento dei valori.

Il parametro della svalutazione attuale è ritenuto di 50 volte quello del 1938; se si fosse voluto tener presente questo parametro, il limite di cui al presente provvedimento si sarebbe dovuto portare a 250 mila lire, somma che si risolverebbe in un aggravio eccessivo per l'albergatore.

Per questo motivo, e in seguito al parere espresso dal Commissariato per il turismo, il Governo ha ritenuto di aumentare soltanto di 40 volte la somma originaria di cinquemila lire.

Con questi chiarimenti, credo che l'onorevole Commissione, così come ha fatto il Senato, voglia approvare il disegno di legge nel testo proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ENDRICH. Mi sembra che non basti modificare il profilo dell'adeguamento monetario per il caso in esame; secondo me, è necessario rivedere tutte le disposizioni che non rispondono più alla situazione monetaria, a cominciare da quella norma dell'articolo 2721 che stabilisce il limite della prova testimoniale in una misura non più adeguata.

Ritengo che non possiamo ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, che è già stato approvato dal Senato; tuttavia, vorrei raccomandare all'onorevole Sottosegretario di voler predisporre, senza ulteriori ritardi, un più largo provvedimento di adeguamento monetario, che si riferisca a tutte le norme del Codice civile che sono insufficienti rispetto all'attuale valore della moneta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il rilievo dell'onorevole Endrich mi sembra esatto, perché effettivamente occorrono disposizioni di adeguamento monetario di portata più generale.

Farò presente questa necessità al Ministro perché sia predisposto un disegno di legge in tale senso.

Raccomando però l'approvazione del provvedimento in esame.

CAPALOZZA. Dichiaro che il gruppo comunista darà il suo voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Il limite di somma previsto in lire cinquemila dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile è elevato a lire duecentomila.

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

«Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati

della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*)». (462).

Presenti e votanti 44
Maggioranza 23
Voti favorevoli . . . 43
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

«Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in ufficio del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di Tribunale promossi alla Corte di appello. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*)». (461).

Presenti e votanti . . . 44
Maggioranza 23
Voti favorevoli . . . 41
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

«Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto nell'articolo 1784, comma primo, del Codice civile. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*)». (464).

Presenti e votanti 44
Maggioranza 23
Voti favorevoli . . . 43
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Amadei, Baldassari, Bernardi, Bottonelli, Breganze, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Colitto, Concetti, Cremaschi Olindo, Endrich, Facchin, Foderaro, Foschini, Francavilla, Fumagalli, Gomez d'Ajala, Guerrieri Emanuele, Iozzelli, Lopardi, Lucifero, Madia, Martuscelli, Mezza Maria Vittoria, Mùrdaca, Murgia, Musolino, Musotto, Natali Lorenzo, Ortona, Petrilli, Riccio Stefano, Rossi Paolo, Scalfaro, Schirò, Scotti Francesco, Silvestri, Sparapani, Tesauro, Tosato, Vischia.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI